Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 agosto 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 119

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali, in data 1° agosto 1994, concernenti la soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati in vari ambiti territoriali.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5990, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Alessandria, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4080 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Alessandria «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 5 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1376/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Alessandria «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 15 ottobre 1993 con la quale la società CA.R.AL. Tributi S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Alessandria, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Alessandria è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Predosa.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 5 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5990, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5222

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5990, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Alessandria, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4081 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Alessandria «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1377/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Alessandria «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 25 ottobre 1993 con la quale la società C.A.S.E.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Alessandria, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Alessandria sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Occimiano, Sale e Viguzzolo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5990, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5223

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5991, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Ancona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4082 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ancona «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione 4 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1378/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ancona «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 3 novembre 1993 con la quale la società ESAGEST S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Ancona, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Ancona è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Montemarciano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5991, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5224

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5991, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Ancona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4083 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ancona «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1379/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ancona «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 novembre 1993 con la quale la società Serit Ancona S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ancona, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ancona sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Filottrano e Sassoferrato.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5991, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5225

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5993, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Ascoli Piceno, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4087 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ascoli Piceno «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 5 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1381/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ascoli Piceno «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Ascoli Piceno, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Ascoli Piceno è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Grottammare.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 5 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5993, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5226

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5993, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Ascoli Piceno, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4088 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ascoli Piceno «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione 6 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1382/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ascoli Piceno «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ascoli Piceno, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ascoli Piceno è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Sant'Elpidio a Mare.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5993, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5227

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5996, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Asti, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4089 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Asti «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 2 a 1 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1383/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Asti «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 dicembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Novara, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Asti, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Asti e soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Canelli.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 2 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5996, resta fissato in 1 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5228

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5996, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Asti, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4090 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Asti «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1384/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Asti «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 25 novembre 1993 con la quale la Sart S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Asti, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Asti sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Costigliole, Montechiaro e Villanova d'Asti.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5996, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5229

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5997, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Avellino, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4092 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Avellino «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. 1/2/1385/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Avellino «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 8 novembre 1993 con la quale la società GE.S.E.T.T. S.p.a., Commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione per l'ambito «B» della provincia di Avellino, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, in via di massima, è da considerarsi effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato, però, che, sulla base degli elementi di giudizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soppressione degli sportelli di Montella e Mirabella Eclano, anziché quelli di San Martino Valle Caudina e Montemiletto;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento con la modifica relativa alla sostituzione degli sportelli da sopprimere di S. Martino Valle Caudina e Montemiletto con quelli di Montella e Mirabella Eclano, in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, in sostanza, giustificate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Avellino sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Montella, Mirabella Eclano e Vallata.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5997, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5230

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5998, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Bari, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4094 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Bari «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 32 a 26 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1386/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Bari «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 6 dicembre 1993 con la quale la società S.ES.I.T. Puglia S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Bari, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, in via di massima, è da considerarsi effettuata tenendo conto sià della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato, però, che, sulla base degli elementi di giudizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soppressione dello sportello di Giovinazzao anziché di quello di Noicattero;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento con la modifica relativa alla sostituzione dello sportello da sopprimere di Noicattero con quello di Giovinazzo, in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, in sostanza, giustificate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Bari sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castellana, Locorotondo, Giovinazzo, Palo, Polignano e Turi.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 32 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5998, resta fissato in 26 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5231

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Belluno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6000, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Belluno, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4095 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Belluno, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1387/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Belluno, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Belluno, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Belluno sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Fonzaso, Mel e Sedico.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6000, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5232

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6001, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Benevento, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4096 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Benevento «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 3 a 2 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1388/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Benevento «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 2 novembre 1993 con la quale la Banca Sannitica S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Benevento, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei soppri mendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Benevento è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di S. Bartolomeo in Galdo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 3 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6001, resta fissato in 2 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5233

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6001, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Benevento, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4097 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Benevento «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1389/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Benevento «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1993 con la quale la società ES.TE.SA S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Benevento, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Benevento sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Airola, Melizzano, e S. Giorgio La Molara.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6001, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5234

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5999, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Bergamo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4098 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Bergamo, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 41 a 27 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1390/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Bergamo, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la società Bergamo Esattorie S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Brignano Gera d'Adda, Casazza, Fara Gera d'Adda, Gorlago, Gromo, Osio Sotto, Ponte Nossa, Ponteranica, San Pellegrino Terme, Scanzorosciate, Serina, Spirano, Torre Boldone e Villongo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 41 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5999, resta fissato in 27 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5235

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6002, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Bologna, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4099 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Bologna, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 21 a 15 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1391/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Bologna, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Viste le comunicazioni in data 13 dicembre e 30 dicembre 1993 con le quali la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bologna, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bologna sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Anzola Dell'Emilia, Budrio, Casalfiumanese, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore e Vergato.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 21 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6002, resta fissato in 15 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5236

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6005, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Bolzano, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4100 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Bolzano, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 21 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1392/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Bolzano, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 30 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bolzano, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa puo trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bolzano sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Appiano Sulla Strada del Vino, Castelrotto, Caldaro Sulla Strada del Vino, Chiusa, Lana, Sarentino, Laces, Campo Tures, Monguelfo e La Villa - Badia.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 21 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6005, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5237

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6004, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Brescia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4101 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Brescia «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 14 a 10 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1393/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Brescia «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1993 con la quale la società Solosert S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Brescia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Brescia sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Gavardo, Manerba del Garda, Passirano e Visano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 14 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6004, resta fissato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5238

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6004, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Brescia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4102 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Brescia «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 26 a 18 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1394/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Brescia «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 5 novembre 1993 con la quale la società Sogestri S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Brescia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Brescia sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Calcinato, Ghedi, Lograto, Nave, Piancogno, Pontoglio, San Zeno Naviglio e Vobarno.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 26 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6004, resta fissato in 18 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5239

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6003, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Brindisi, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4103 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Brindisi, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 10 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1395/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Brindisi, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1993 con la quale la SE.SI.T. Puglia S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Cisternino.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6003, resta fissato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5240

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6006, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Cagliari, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4104 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Cagliari «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 4 a 2 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1396/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Cagliari «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Cagliari, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite:

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Cagliari sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Selargius e S. Nicolò Gerrei.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6006, resta fissato in 2 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5241

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6007, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Campobasso, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4106 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Campobasso, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1397/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Campobasso, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 3 novembre 1993 con la quale la società S.E.T. B.P.M. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Boiano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6007, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5242

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6008, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Caserta, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4107 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Caserta «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 4 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1398/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Caserta «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 11 febbraio 1994 con la quale il Banco di Napoli, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Caserta, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta del concessionario deve essere riconsiderata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che, sulla base degli elementi di guidizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soppressione dello sportello di Curti anziché di qello di S. Nicola La Strada;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Caserta è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Curti.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6008, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5243

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6014, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Catanzaro, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4109 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Catanzaro «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 3 a 2 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1399/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Catanzaro «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale la Società Montepaschi SE.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Catanzaro, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Catanzaro è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Magisano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 3 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6014, resta fissato in 2 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5244

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6009, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Chieti, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4111 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Chieti, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 16 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1400/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Chieti, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 novembre 1993 con la quale la società SE.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Chieti, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Chieti sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bomba, Castiglione Messer Marino, San Giovanni Teatino, Scerni e San Vito Chietino.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 16 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6009, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5245

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6011, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Como, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4112 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Como, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 29 a 22 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1401/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Como, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 e 24 novembre 1993 con la quale la società Rileno S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Argegno, Tremezzo, Costamasnaga, Inverigo, Paderno D'Adda, Tavernerio e Uggiate Trevano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 29 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6011, resta fissato in 22 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5246

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6012, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Cremona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4115 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Cremona «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1402/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Cremona «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 novembre 1993 con la quale la società LO.SE.RI. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Cremona, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Cremona sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Ripalta Cremasca e Spino d'Adda.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6012, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5247

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6010, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Cuneo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4116 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Cuneo «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 7 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1403/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Cuneo «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 11 novembre 1993 con la quale la società GE.SE.RI. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Cuneo, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto; che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Cuneo sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Corneliano d'Alba e Vicoforte.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 7 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6010, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5248

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6010, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Cuneo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4117 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Cuneo «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 17 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1404/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Cuneo «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 15 novembre 1993 con la quale la società G.E.C. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Cuneo, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possa essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Cuneo sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Canale, Cortemilia, Dogliani, Moretta, Racconigi, e Revello.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 17 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6010, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5249

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6015, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Ferrara, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4119 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ferrara «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1405/93 del 1° ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ferrara «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 novembre 1993 con la quale la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ferrara, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Ferrara sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Mesola, Migliarino e Tresigallo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6015, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5250

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6017, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Firenze, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4120 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Firenze «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 16 a 12 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1406/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Firenze «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Firenze, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Firenze sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Fiesole, Fiorenzuola, Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 16 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6017, resta fissato in 12 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5251

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6017, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Firenze, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4121 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Firenze «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1407/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Firenze «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 ottobre 1993 con la quale la società Esepra S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Firenze, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Firenze sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Incisa in Val d'Arno, Montemurlo e Vaiano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6017, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5252

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6016, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Foggia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4122 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Foggia «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 2 a 1 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1408/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Foggia «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 4 febbraio 1994 con la quale la società G.E.M.A. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Foggia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Foggia è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Monte S. Angelo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 2 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6016, resta fissato in 1 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5253

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6016, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Foggia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4123 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Foggia «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 15 a 14 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1409/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Foggia «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 12 novembre 1993 con la quale la società G.E.CAP. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Foggia, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Foggia, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Sant'Agata di Puglia.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 15 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6016, resta fissato in 14 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: Tremonti

94A5254

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6018, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Forlì, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4124 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Forlì «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 2 a 1 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1410/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Forlì «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 13 ottobre 1993 con la quale la Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Forlì, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Forlì è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Bagno di Romagna.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 2 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6018, resta fissato in 1 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5255

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6018, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Forlì, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4125 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Forlì «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 13 a 10 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1411/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Forlì «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la società CO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Forlì, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possa essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Forlì sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bellaria, S. Clemente e Sogliano al Rubicone.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 13 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6018, resta fissato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5256

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6019, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Frosinone, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4126 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Frosinone, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 17 a 15 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1412/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Frosinone, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1993 con la quale la Banca di Roma, concessionario del servizio di riscossione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Frosinone, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Frosinone sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Arpino e Monte San Giovanni Campano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 17 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6019, resta fissato in 15 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5257

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6020, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Genova, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4127 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Genova «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1413/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Genova «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 14 dicembre 1993 con la quale la Banca Carige Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Genova, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Genova sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bargagli e Campoligure.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6020, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5258

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6020, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Genova, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4128 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Genova «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1414/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Genova «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 ottobre 1993 con la quale la società Orsi S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Genova, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Genova è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di S. Margherita Ligure.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6020, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5259

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6021, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Gorizia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4129 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Gorizia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 5 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1415/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Gorizia, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Gorizia, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Gorizia, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Gorizia è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Cormons.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 5 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6021, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5260

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6022, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Grosseto, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4130 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Grosseto, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1416/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Grosseto, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Grosseto, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Grosseto sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castiglion della Pescaia e Roccastrada.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6022, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5261

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della. Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6023, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Imperia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4131 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Imperia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 7 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1417/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Imperia, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 12 novembre 1993 con la quale la Sestri S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Imperia, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Imperia è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Dolceacqua.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 7 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6023, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5262

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Isernia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6024, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Isernia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4132 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Isernia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 4 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1418/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Isernia, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 4 novembre 1993 con la quale la società S.R.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Isernia, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta del concessionario deve essere riconsiderata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato che, sulla base degli elementi di giudizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soprressione dello sportello di Frosolone anziché di quello di Venafro;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Isernia è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Frosolone.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6024, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5263

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/5994, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia de L'Aquila, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4134 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione de L'Aquila «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 7 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1420/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione de L'Aquila «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 16 dicembre 1993 con la quale la S.A.G.E.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di L'Aquila, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia de L'Aquila sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Capistrello e Pescina.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 7 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/5994, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5264

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6059, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di La Spezia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4135 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di La Spezia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 7 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1421/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di La Spezia, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio della Spezia, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di La Spezia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di La Spezia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bolano e Sesta Godano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 7 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6059, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5265

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6027, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Latina, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4136 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Latina «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 4 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1422/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Latina «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Latina, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Latina è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Sabaudia.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6027, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5266

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6027, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Latina, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4137 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Latina «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1423/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Latina «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 ottobre 1993 con la quale la Spaget S.p.a, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Latina, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Latina sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nel comune di Ponza e S. Felice Circeo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6027, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5267

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6025, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Lecce, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4139 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Lecce «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione 29 a 23 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1424/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Lecce «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1993 con la quale la società SO.BA.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Lecce, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Lecce sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Andrano, Lizzanello, Muro Leccese, Presicce, Supersano e Surbo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 29 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6025, resta fissato in 23 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5268

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6026, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Livorno, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4140 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Livorno, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 7 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1425/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Livorno, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, Commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio riscossione dell'ambito unico della provincia di Siena, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Livorno è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di S. Vincenzo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 7 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6026, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5269

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6028, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Lucca, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4141 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Lucca, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 9 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1426/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Lucca, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 3 dicembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Lucca, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Lucca sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Garfagnana e Forte dei Marmi.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6028, resta fissato in 9 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5270

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6029, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Macerata, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4142 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Macerata, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 9 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1427/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Macerata, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 4 novembre 1993 con la quale la Serima S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei soppriméndi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Morrovalle e Potenza Picena.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6029, resta fissato in 9 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5271

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6031, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Mantova, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4144 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Mantova «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 12 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1428/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Mantova «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 19 dicembre 1993 con la quale la Banca Agricola Mantovana Riscossioni S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Mantova, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei soppprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Mantova sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Asola, Castellucchio, Roncoferraro e Gonzaga.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 12 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6031, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5272

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6033, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Massa Carrara, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4145 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Massa Carrara, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 5 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1429/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Massa Carrara, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 dicembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Massa Carrara, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Massa Carrara è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Fivizzano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 5 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6033, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5273

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Matera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6034, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Matera, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4146 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Matera, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1430/93 del 4 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Matera, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 24 novembre 1993 con la quale la Ritrimat S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei soppprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bernalda e Tursi.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6034, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5274

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6030, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Milano, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4147 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Milano «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 28 a 22 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1431/93 del 15 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Milano «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1993 con la quale la Società Cariplo ESA.TRI. S.p.A., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Milano, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Milano sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Albiate, Bernareggio, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cormano e Gaggiano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 28 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6030, resta fissato in 22 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5275

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1993 prot. n. 1/669, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Milano, il numero e la dislocazione degli sportelli, nonché i compensi di riscossione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4203 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Milano «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 48 a 39 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 15 febbraio 1993;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1475/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Milano «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 ottobre 1993 con la quale la Società San Paolo Esattorie S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Milano, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, in via di massima, è da considerarsi effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato, però, che, sulla base degli elementi di giudizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soppressione degli sportelli di Inveruno e San Colombano, anziché di quelli di Busto Garolfo e Cerro Maggiore;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento con la modifica relativa alla sostituzione degli sportelli da sopprimere di Busto Garolfo e Cerro Maggiore con quelli di Inveruno e San Colombano, in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, in sostanza, giustificate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Milano sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Carpiano, Cuggiono, Inveruno, Guardamiglio, Magnago, Maleo, San Colombano, Seveso e Vimodrone.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 48 unità dal decreto ministeriale 15 febbraio 1993 n. 1/669, resta fissato in 39 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5276

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «C» della provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1993 prot. n. 1/669, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «C» della provincia di Milano, il numero e la dislocazione degli sportelli nonché i compensi di riscossione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4204 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Milano «C», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 15 febbraio 1993;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1476/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Milano «C», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 17 novembre 1993 con la quale la Società SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «C» della provincia di Milano, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «C» della provincia di Milano sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Inzago e Trucazzano.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 15 febbraio 1993 n. 1/669, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5277

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6032, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Modena, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4148 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Modena, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 18 a 13 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1432/93 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Modena, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 novembre 1993 con la quale la Gespro S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Concordia, Montefiorino, Novi di Modena, Serramazzoni e Zocca.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 18 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6032, resta fissato in 13 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5278

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6035, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Napoli, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4150 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Napoli «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 53 a 45 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1433/93 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Napoli «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Viste le comunicazioni in data 3 marzo e 18 marzo 1994 con le quali il Banco di Napoli S.p.a., Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dell'ambito «B» della provincia di Napoli, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è da considerarsi effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Napoli, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cercola, Cimitile, Monte di Procida, Ottaviano, Sant'Antonio Abate, Saviano, Villaricca e Volla.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 53 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6035, resta fissato in 45 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5279

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6036, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Novara, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4151 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Novara, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 19 a 14 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1434/93 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Novara, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 dicembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Novara, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Novara, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertantò che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Novara sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cannobio, Ornavasso, Suno, Stresa e Villadossola.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 19 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6036, resta fissato in 14 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5280

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6037, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Nuoro, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4152 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Nuoro, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 9 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1435/93 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Nuoro, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 novembre 1993 con la quale la SO.GE.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Nuoro, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite:

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Nuoro, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bitti e Jerzu.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6037, resta fissato in 9 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5281

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6038, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Oristano, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4154 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Oristano «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 3 a 2 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1436 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Oristano «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 11 febbraio 1994 con la quale la società Bipiesse Riscossioni S.p.a., commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione per l'ambito «B» della provincia di Oristano, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Oristano è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Mogoro.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 3 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6038, resta fissato in 2 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5282

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6040, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Padova, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4155 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Padova, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 27 a 20 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1437/93 del 5 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Padova, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Carmignano di Brenta, Legnaro, Marlara, Pontelongo, Teolo, Trebaseleghe e Vigodarzere.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 27 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6040, resta fissato in 20 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5283

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6045, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Parma, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4156 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Parma, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1438/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Parma, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 8 novembre 1993 con la quale la S.E.I.T. Parma S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Busseto, Fornovo di Taro e Traversetolo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6045, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5284

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6042, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Perugia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4158 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Perugia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 16 a 12 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1439/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Perugia «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 11 novembre 1993 con la quale la SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione per l'ambito «B» della provincia di Perugia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite:

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Perugia sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Spello, Città della Pieve, San Giustino e Trevi.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 16 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6042, resta fissato in 12 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5285

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6046, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Pesaro e Urbino, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4159 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Pesaro e Urbino, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1440/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Pesaro e Urbino, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 ottobre 1993 con la quale la Società SE.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro e Urbino, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro e Urbino è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Cartoceto.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6046, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5286

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6041, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Pescara, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4161 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Pescara «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1441/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Pescara «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 novembre 1993 con la quale la SE.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione per l'ambito «B» della provincia di Pescara, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite:

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto che, la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Pescara, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Città S. Angelo e Pianella.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6041, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5287

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6039, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Piacenza, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4163 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Piacenza «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1442/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Piacenza «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 novembre 1993 con la quale la società Padana Riscossioni S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Piacenza, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Piacenza sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bobbio, Gossolengo, e Monticelli D'Ongina.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6039, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5288

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6043, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Pisa, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4164 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Pisa «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 5 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1443/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Pisa «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Pisa, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate:

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Pisa sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Pomarance e San Giuliano Terme.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 5 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6043, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5289

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6047, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Pistoia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4167 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Pistoia «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1444/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Pistoia «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 27 ottobre 1993 con la quale la società Sogetes S.p.a., commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione per l'ambito «B» della provincia di Pistoia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Pistoia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Agliana e Monsummano Terme.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6047, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5290

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6044, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Pordenone, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4168 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Pordenone, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1445/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Pordenone, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 24 novembre 1993 con la quale il Gruppo Bancario Credito Romagnolo S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pordenone, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pordenone, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cordenons, Fontanafredda e Chions.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6044, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5291

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6049, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Potenza, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4169 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Potenza, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 18 a 12 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1446/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Potenza, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 ottobre 1993 con la quale la Società Esattorie Meridionali S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Potenza, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Chiaromonte, Corleto Perticara, Maratea, Tito, Tolve e Picerno.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 18 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6049, resta fissato in 12 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5292

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6050, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Ravenna, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4170 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Ravenna, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1447/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Ravenna, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 8 novembre 1993 con la quale la Società SO.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Ravenna, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Ravenna, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Bagnacavallo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6050, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5293

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6052, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Reggio Emilia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4172 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Reggio Emilia, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 15 a 10 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1448/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Reggio Emilia, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 22 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castelnovo Sotto, Cadelbosco, Reggiolo, Casalgrande e Villaminozzo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 15 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6052, resta fissato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5294

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6054, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Roma, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4175 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Roma «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 28 a 25 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1450/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Roma «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1993 con la quale la Banca di Roma, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Roma, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, in via di massima, è da considerarsi effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Considerato però che, sulla base degli elementi di giudizio forniti dal concessionario ed esaminati in sede di valutazione delle scelte effettuate dal medesimo, risulta più rispondente ai criteri sopra ricordati la soppressione dello sportello di Ariccia anziché di quello di Montecompatri;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento con la sola modifica relativa alla sostituzione dello spotello da sopprimere di Montecompatri con quello di Ariccia, in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, in sostanza giustificate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Roma, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Carpineto Romano, Ariccia e Palombara Sabina.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 28 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6054, resta fissato in 25 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5295

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6055, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Rovigo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4176 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Rovigo, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1451/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Rovigo, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rovigo, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rovigo sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Ariano Polesine, Polesella e Porto Tolle.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6055, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5296

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6056, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Salerno, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4178 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Salerno «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 28 a 25 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1452/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Salerno «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 marzo 1994 con la quale la G.E.T. S.p.a., Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nell'ambito «B» della provincia di Salerno, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è da considerarsi effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessita che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Salerno, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Nocera Superiore, S. Marzano Sul Sarno e Vietri Sul Mare.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 28 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6056, resta fissato in 25 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5297

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6060, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Sassari, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4179 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Sassari, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 14 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1453/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Sassari, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 30 novembre 1993 con la quale la Società Bipiesse Riscossioni S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta, in via di massima, è da considerarsi effettuata tenento conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Vista la nota n. I/2/3135/94 del 17 febbraio 1994 con la quale la Direzione Centrale per la Riscossione ha fatto presente però di non aver trovato giustificazioni sufficientemente valide per condividere la scelta dello sportello di Buddusò anziché quello di Sorso che ha un solo comune aggregato e serve un minor numero di contribuenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta del concessionario può trovare accoglimento con la modifica relativa alla sostituzione dello sportello da sopprimere di Buddusò con quello di Sorso, in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da riteneri, in sostanza, giustitificate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Palau, Ploaghe e Sorso.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 14 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6060, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5298

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6061, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Savona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4180 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Savona, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1454/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Savona, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 dicembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Novara, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Savona, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti:

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Savona sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Millesimo, Sassello e Vado Ligure.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6061, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5299

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Siena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6057, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Siena, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4181 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Siena, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 7 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1455/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Siena, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 23 dicembre 1993 con la quale il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Siena, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Siena sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Asciano e Montalcino.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6057, resta fissato in 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5300

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6058, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Sondrio, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4182 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Sondrio, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 10 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1456/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Sondrio, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 15 novembre 1993 con la quale la Rpoval S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sondrio, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sondrio sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Livigno, Teglio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo e Delebio.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 10 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6058, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5301

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «A» della provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6062, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Taranto, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4183 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Taranto «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 2 a 1 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1457/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Taranto «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1993 con la quale la Banca di Roma, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Taranto, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Taranto è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Massafra.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 2 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6062, resta fissato in 1 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5302

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numerò e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6063, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Teramo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4185 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Teramo, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. 1/2/1458/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Teramo, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 10 novembre 1993 con la quale la SE.RI.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Teramo, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Teramo, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bellante, Nereto e Penna S. Andrea.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6063, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5303

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6066, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Terni, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4186 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Terni, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 4 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1459/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Terni, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 22 ottobre 1993 con la quale il Servizio Riscossione Tributi S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Acquasparta e Sangemini.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6066, resta fissato in 4 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5304

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6065, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Torino, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4187 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Torino «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 18 a 14 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1460/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Torino «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 15 dicembre 1993 con la quale la Banca CRT Cassa di Risparmio di Torino S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Torino, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Torino, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Leini, Pino Torinese, Rivalta di Torino e Vinovo.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 18 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6065, resta fissato in 14 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5305

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6065, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Torino, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4188 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Torino «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 28 a 24 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1461/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Torino «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 3 novembre 1993 con la quale la società Gesap S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Torino, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che, la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Torino, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Condove, Giaveno, Santena e Druento.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 28 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6065, resta fissato in 24 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5306

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6064, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Trento, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4189 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Trento, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 21 a 12 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1462/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Trento, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 22 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trento, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trento, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Canazei, Fondo, Levico, Malè, Mori, Pinzolo, Pozza di Fassa, Storo e Villalagarina.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 21 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6064, resta fissato in 12 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5307

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6067, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Treviso, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4190 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Treviso, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 30 a 22 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1463/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Treviso, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1993 con la quale la società Esamarca S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Treviso, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Treviso, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Riese, Codogné, Giavera, S. Vendemiano, Trevignano, Follina, Ponte di Piave e Zero Branco.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 30 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6067, resta fissato in 22 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5308

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6069, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Udine, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4192 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Udine «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 8 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1464/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Udine «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 22 novembre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Udine, ha indicato in Mortegliano il solo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso;

Vista la nota n. I/2/535/94 del 23 febbraio 1994 con la quale la Direzione Centrale per la Riscossione ha invitato la concessionaria predetta a voler segnalare il secondo sportello da sopprimere, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 15 giugno 1993 sopra ricordato e sulla base delle istruzioni impartite;

Vista la comunicazione in data 2 marzo 1994 con la quale la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.a. ha comunicato che tale secondo sportello può essere individuato in quello di Lignano Sabbiadoro;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Udine, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Mortegliano e Lignano Sabbiadoro.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 8 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6069, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5309

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «B» della provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6069, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Udine, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4193 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Udine «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 13 a 9 unità del numero degli sportelli di riscossione determinàto a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1465/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Udine «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 29 ottobre 1993 con la quale la Società Sfet S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Udine, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Udine, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Comeglians, Fagagna, S. Giorgio di Nogaro e San Pietro al Natisone.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 13 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6069, resta fissato in 9 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5310

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6070, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Varese, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4194 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Varese «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 9 a 6 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1466/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Varese «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 8 novembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Luino e di Varese, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Varese, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Varese, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Comerio, Cuveglio e Lavena Ponte Tresa.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 9 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6070, resta fissato in 6 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5311

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6070, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Varese, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4195 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Varese «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 16 a 15 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1467/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Varese «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 18 novembre 1993 con la quale la Cariplo ESA.TRI S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Varese, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994. per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Varese, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Olgiate Olona.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 16 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6070, resta fissato in 15 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5312

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6072, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Venezia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4196 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Venezia «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 13 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1468/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Venezia «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 novembre 1993 con la quale la Società Gerico S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Venezia, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Venezia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cona e Scorzè.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 13 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6072, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5313

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6072, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Venezia, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4197 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Venezia «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 6 a 5 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1469/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Venezia «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 26 ottobre 1993 con la quale la Serint S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Venezia, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Venezia, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Stra.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 6 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6072, resta fissato in 5 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5314

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6071, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Vercelli, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4198 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Vercelli, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 16 a 11 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1470/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Vercelli, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 9 dicembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Novara, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vercelli, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vercelli, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Cigliano, Coggiola, Mongrado, Occhieppo Superiore e Trino Vercellese.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 16 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6071, resta fissato in 11 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5315

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale «A» della provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6074, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «A» della provincia di Verona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4199 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Verona «A», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 20 a 14 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1471/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Verona «A», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Verona, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «A» della provincia di Verona, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Vigasio, Sant'Ambrogio, Nogara, Minerbe, Sanguinetto e Monteforte.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 20 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6074, resta fissato in 14 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5316

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di uno sportello di riscossione dei tributi ubicato nell'ambito territoriale «B» della provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6074, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale «B» della provincia di Verona, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4200 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Verona «B», il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 4 a 3 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1472/93 del 12 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Verona «B», da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 19 novembre 1993 con la quale la Banca Popolare di Verona, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Verona, ha indicato lo sportello della concessione che ritiene possa essere soppresso in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Verona, è soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Tregnago.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 4 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6074, resta fissato in 3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5317

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6073, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Vicenza, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4201 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Vicenza, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 24 a 21 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1473/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale, nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Vicenza, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 28 ottobre 1993 con la quale la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vicenza, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vicenza, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Creazzo, Isola Vicentina, Piovene Rocchette.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 24 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6073, resta fissato in 21 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5318

DECRETO 1° agosto 1994.

Soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati nell'ambito territoriale della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'articolo 115, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 concernente la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'articolo 61;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989 prot. n. 1/6075, con il quale sono stati stabiliti, per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito territoriale unico della provincia di Viterbo, i compensi di riscossione nonché il numero e la dislocazione degli sportelli;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, lettere *a), b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1/4202 del 15 giugno 1993, che nel determinare, per la concessione di Viterbo, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 a valere per il biennio 1993-94, ha stabilito altresì la riduzione da 11 a 8 unità del numero degli sportelli di riscossione determinato a suo tempo con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il parere reso nella soggetta materia dalla Commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riportato con i relativi considerata nel sopra citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993, di cui il presente decreto costituisce l'attuazione per la parte che interessa;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto del 15 giugno 1993 demandava ad apposite istruzioni, da definirsi, i tempi e le modalità di attuazione della prevista riduzione del numero degli sportelli delle singole concessioni;

Vista la ministeriale n. I/2/1474/93 dell'11 ottobre 1993 con la quale. nel provvedere ad impartire le predette istruzioni, si faceva riserva di stabilire, con apposito decreto ministeriale, la nuova dislocazione degli sportelli della concessione di Viterbo, da attuarsi preferibilmente con decorrenza 1° gennaio 1994;

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1993 con la quale la Società S.E.A.L. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Viterbo, ha indicato gli sportelli della concessione che ritiene possano essere soppressi in relazione al contenuto del citato decreto ministeriale del 15 giugno 1993 e sulla base delle istruzioni impartite;

Ritenuto che la proposta è stata effettuata tenendo conto sia della obbiettiva necessità che la riduzione degli sportelli arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono ottemperare ai propri obblighi tributari, sia della opportunità che la individuazione dei sopprimendi sportelli avvenga sulla base delle realtà geografiche e socio-economiche esistenti;

Ritenuto, pertanto, che la proposta stessa può trovare accoglimento in quanto le indicazioni e le scelte operate sono da ritenersi, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione, validamente formulate;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1994 per la concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Viterbo, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Capranica, Tuscania e Vetralla.

Conseguentemente, il numero complessivo degli sportelli di riscossione per l'ambito stesso, già determinato in 11 unità dal decreto ministeriale 16 ottobre 1989 n. 1/6075, resta fissato in 8 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5319

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651429) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189